CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

Allegato n. 2
Deliberazione n. 421
Riunione del 23 SET. 2016

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

In recepimento del Codice della Giustizia Sportiva
(Del. C.N. CONI N. 1538 del 09 novembre 2015)

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

INDICE

PARTE PRIMA

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I : NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 1: DOVERI ED OBBLIGHI
ART. 2: RESPONSABILITA' DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3: RESPONSABILITA' DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTICOLARE

ART. 3: BIS: PUNIBILITA'

CAPO II: LE INFRAZIONI

ART. 4: INFRAZIONI DISCIPLINARI

ART. 5: AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO FEDERALE

ART. 6:OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO ED AL PRESTIGIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI E DEGLI ORGANISMI FEDERALI

ART. 7: RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E DI ATTI

ART. 8: FRODE SPORTIVA

ART. 9: ILLECITO SPORTIVO

ART. 9 BIS: DIVIETO DI SCOMMESSE

ART. 10: RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEFINITIVE DEGLI ORGANI FEDERALI

ART. 11: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE AMMENDE

ART. 12: VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

ART. 13: FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITA' DELLE GARE

ART. 14: INTEMPERANZE DEI SOSTENITORI

ART. 15: AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

ART. 16: ALTRE INFRAZIONI

ART. 17: TENTATIVO DI INFRAZIONE

ART. 18: CIRCOSTANZE ATTENUANTI

ART. 19: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

ART. 20: CONCORSO DI PIU' CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

ART. 21: VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

ART. 22: RECIDIVA

CAPO III: DISCIPLINA ANTIDOPING

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO IV: LE SANZIONI

ART. 23 TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

ART. 24 MODALITA' DI APPLICAZIONE

ART. 25 AMMONIZIONE

ART. 26 DEPLORAZIONE

ART. 27 AMMENDA

ART. 28 SQUALIFICA

ART. 29 ANNULLAMENTO DEI RISULTATI

ART. 30 SOSPENSIONE DA OGNI CARICA ED INCARICO

ART. 31 SOSPENSIONE DA OGNI ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 32 RADIAZIONE DAI RUOLI FEDERALI

ART. 33 SANZIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 34 SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI ED ALTRI TESSERATI

ART. 35 SANZIONI A CARICO DEGLI ATLETI (PILOTI), DEI TECNICI, DEGLI ISTRUTTORI DEGLI ACCOMPAGNATORI, DEGLI UFFICIALI DI GARA E DI QUEI SOGGETTI TESSERATI CHE OPERANO A QUALUNQUE TITOLO NELL'AMBITO FEDERALE

CAPO V: CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

ART. 36 PRESCRIZIONE

ART. 37 AMNISTIA

ART. 38 INDULTO

ART. 39 GRAZIA

ART. 39 BIS: DISAPPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

PARTE SECONDA

IL PROCEDIMENTO SPORTIVO

CAPO I: ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 40 ELENCO

ART. 41 ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI ORGANI DEI PROCEDIMENTI

ART. 42 ATTRIBUZIONI

ART. 43 COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 44 DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 45 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ART. 46 UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

CAPO III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 47 POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 48 CONDANNA ALEL SPESE PER LITE TEMERARIA

ART. 49 COMUNICAZIONI

ART. 50 RICUSAZIONE

ART. 51 PROCEDURA DELLA RICUSAZIONE

ART. 52 SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

ART. 53 ISTITUZIONE

ART. 54 COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

ART. 55 ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ART. 56 NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO

ART. 57 NOMINA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

ART. 58 AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO

ART. 59 ISTANZA DEGLI INTERESSATI

ART. 60 FISSAZIONE DELLA DATA PER LA DECISIONE

ART. 61 DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

ART.62 PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ART. 63 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

ART. 64 ISTITUZIONE

ART. 65 COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

ART. 66 NOMINA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

ART. 67 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 68 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART. 69 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

ART. 70 RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

ART. 71 RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

ART. 72 FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

ART. 73 MISURE CAUTELARI

ART. 74 INTERVENTO DEL TERZO

ART. 75 SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

ART. 76 ASSUNZIONE DELLE PROVE

ART. 77 GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

ART. 78 TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DERGLI ALTRI GIUDIZI

ART. 79 EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

CAPO VI

PROCURATORE FEDERALE
SEZIONE I

UFFICIO DEL PROCIRATORE FEDERALE

ART. 80 COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEEDERALE

ART. 81 NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 82 ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE
SEZIONE II

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

AZIONE DISCIPLINARE

ART. 83 AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

ART. 84 ASTENSIONE

ART. 85 SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

ART. 86 REGISTRO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 87 APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ART. 88 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ART. 89 RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 90 RAPPORTI CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

CAPO VII

ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 91 REVISIONE E REVOCAZIONE

ART. 92 ESECUTORIETA' DELLE INDAGINI

ART. 93 GIUDIZIO ARBITRALE

ART. 94 ENTRATA IN VIGORE – DISPOSIZIONI TRANSOTORIE

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

PARTE PRIMA

CODICE DISCIPLINARE

CAPO I

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 1 - Doveri ed obblighi
Le Associazioni e le Società Sportive affiliate e tutti i "Tesserati" sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica) e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della F.I.M. e/o di altre Federazioni. Deve ritenersi in ogni caso circostanza aggravante generale, la mancata osservanza delle norme F.I.M., nonché il compimento delle infrazioni di cui al successivo capo 2), per quei soggetti che al momento delle infrazioni ricoprivano incarichi dirigenziali sociali o federali, questi ultimi sia centrali che periferici.
La reiterazione e la continuazione degli atti suddetti costituiscono ulteriore aggravante.
A tutti i soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di organi federali, ufficiali di gara, affiliati, aderenti e tesserati, di persone o enti operanti nell'ambito federale. Ad essi è fatto altresì divieto di rilasciare comunicati o interviste e di fornire comunque a terzi informazioni o notizie che riguardino eventi per i quali siano in corso indagini degli organi di giustizia.
Tutti i soggetti dell'ordinamento Federale colpevoli della violazione dei richiamati doveri e divieti sono soggetti alle sanzioni previste dal presente regolamento. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento Sportivo emanato dal CONI.
Anche in caso di dimissioni da tesserato o di mancato rinnovo del tesseramento l'irrogazione di sanzioni a carico dei soggetti non più tesserati inizierà a decorrere dal momento del nuovo tesseramento da parte di questi ultimi. Se, invece, i soggetti tesserati si sottraggono, con le dimissioni o non rinnovando il tesseramento, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate agli stessi, nei loro confronti è inibito il tesseramento.
I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali eventualmente istituiti nell'ambito della FIM.

ART. 2 - Responsabilità delle persone fisiche e delle Associazioni
Le Associazioni e le Società Sportive, i Tesserati di cui all'art. 8 dello Statuto rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente Regolamento.
I Dirigenti dotati della legale rappresentanza delle Associazioni e delle Società Sportive sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Associazioni e Società Sportive medesime.
I Dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina collettiva dei rispettivi soci e tesserati, durante e dopo lo svolgimento della gara e/o manifestazione, nonché del contegno dei soci e tesserati non impegnati in esse, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.
L'ignoranza o la errata interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli Organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.

ART. 3 - Responsabilità delle Associazioni e delle Società Sportive in particolare.
Le Associazioni e le Società Sportive rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali.
Le Associazioni e le Società Sportive sono oggettivamente e solidalmente responsabili dell'operato dei propri Dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari
Agli stessi effetti disciplinari le Associazioni e le Società Sportive rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia in occasione di gare e/o manifestazioni dalle stesse organizzate, sia in occasione di gare e/o manifestazioni organizzate da terzi.
Le Associazioni e le Società Sportive rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico durante le gare e/o manifestazioni dalle stesse organizzate. La mancata richiesta di intervento della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
Le Associazioni e le Società Sportive sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio commessi da persone ad esse estranee. La presunzione si ha per superata se dalle prove fornite dall'Associazione e dalla Società Sportiva e dall'istruttoria svolta risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che l'Associazione e la Società Sportiva medesima non ha partecipato all'illecito.

ART. 3 BIS – Punibilità
Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO II

INFRAZIONI

ART. 4 - Infrazioni disciplinari
L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli Organi giudicanti, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

ART. 5 – Autonomia dell'Ordinamento federale
Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto Federale

ART. 6 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione degli Organi federali e degli Organismi Federali.
Il Tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione degli Organi federali e degli Organismi Federali, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Analoga sanzione si applica a chi con parole, scritti od azioni affermi consapevolmente fatti riguardanti la Federazione ed i suoi Organi che si rivelino falsi o tesi a falsificare la realtà degli eventi, delle situazioni e delle circostanze.

ART. 7 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
Il Tesserato che, benché formalmente richiestone, non si presenti, senza valida motivazione avanti un Organo di Giustizia per essere sentito, né faccia pervenire ad un Organo di Giustizia atti di cui sia richiesta la presentazione, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Qualora la sanzione venisse deliberata dopo la fine della stagione agonistica o quando non fosse possibile, per qualunque causa applicare la sanzione nel corso della stessa stagione agonistica, gli effetti della sanzione decorreranno a partire dal primo giorno del mese dal quale inizia la stagione agonistica successiva.

ART. 8 - Frode sportiva
Consiste nell'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle Federazioni riconosciute dal CONI o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esse aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel commettere altri atti fraudolenti allo stesso scopo.
La violazione di norme che regolano il tesseramento, la cittadinanza od altre condizioni personali, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati costituisce frode sportiva.
La frode sportiva è punita con le sanzioni previste dagli articoli 27 – 28 – 29 – 30 – 31- 32 del presente Regolamento.

ART. 9 - Illecito sportivo
Commette illecito sportivo chiunque compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
Le Associazioni e le Società Sportive sono ritenute responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri soci e tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere a vantaggio dell'Associazione e/o società Sportiva o dei propri soci e tesserati da soggetti estranei alla stessa.
Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui ai commi precedenti, e di atti di illecito che siano sul punto di essere compiuti, deve informare il Procuratore Federale.
Per quanto sopra si applicano le sanzioni previste dagli articoli 28 – 29 – 30 – 31 - 32 del presente Regolamento.

ART. 9 BIS – Divieto di scommesse
E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIM.
Chiunque viola tale divieto è punito con una squalifica da un minimo di anni 1 ad una massimo di anni 3.

ART. 10 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni degli Organi federali
Il tesserato che non si assoggetta ai provvedimenti disciplinari di un Organo preposto, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti della inosservanza, con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. All'Associazione responsabile della stessa infrazione si applica una delle sanzioni di cui all'art. 33 lettere d) - e).

ART. 11 - Commutazione automatica delle ammende
L'Associazione e/o la Società Sportiva o il tesserato che non paga un'ammenda nel termine fissato dall'Organo preposto, è assoggettato automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nell'art. 23. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria, l'Organo giudicante deve:
a) fissare il termine improrogabile del pagamento;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

b) determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
La sanzione inibitiva decorre dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.
Non può essere proposto appello avverso la commutazione.
L'Organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione a mezzo lettera raccomandata entro 5 gg. lavorativi dalla data della decisione agli interessati ed alla Società di appartenenza.

ART. 12 - Violazione del vincolo sportivo
Salvo i casi previsti dal Regolamento Organico federale (art. 27 e seguenti) il tesserato non può farsi rilasciare la tessera federale da più Associazioni e/o Società Sportive.
In caso di duplice tesseramento in atto resta valido il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.
Il Tesserato che si rende responsabile della violazione di tale norma sarà sanzionato con una squalifica.

ART. 13 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare
L'Associazione e/o Società Sportiva o i tesserati cui siano riferibili fatti, comportamenti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento di una gara o di altra manifestazione ufficiale incorrono nella sanzione che prevede l'annullamento dei risultati conseguiti dall'Associazione e/o Società Sportiva o dai suoi tesserati nelle manifestazioni a cui si riferisce l'infrazione, oltre che le sanzioni previste dagli articoli 28 – 30 – 31 - 32 del presente Regolamento.

ART. 14 - Intemperanze dei sostenitori
L'Associazione e/o Società Sportiva ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte di associati e di propri sostenitori è punita con l'ammenda e, nei casi più gravi, con la inibizione ad organizzare gare e/o altre manifestazioni da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni.
Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13.

ART. 15 - Aggressione ad un Ufficiale di Gara
Chi aggredisce o tenta di aggredire un Ufficiale di Gara nell'esercizio delle proprie funzioni o, comunque per fatto dipendente dalle funzioni stesse è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione.

ART. 16 - Altre infrazioni
E' soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento, qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'art. 1.

ART. 17 – Tentativo di infrazione
L'Associazione e la Società affiliata o il tesserato che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla sanzione stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

ART. 18 – Circostanze attenuanti
Sono circostanze attenuanti comuni:
a) avere agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole
c) avere prima del giudizio riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione
d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale
Il Giudice indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma può prendere in considerazione altre circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ART. 19 – Circostanze aggravanti
Sono circostanze aggravanti comuni:
a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone o cose;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
d) aver agito per motivi abietti o futili;
e) aver in giudizio anche soltanto tentato di inquinare le prove;

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione comportante dichiarazione lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ART. 20 – Concorso di più circostanze aggravanti ed attenuanti
Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Se ritiene che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze

ART. 21 – Valutazione delle circostanze
Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non riconosciute o ritenute insussistenti.
Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 22 – Recidiva
Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1. se la nuova infrazione è della stessa indole,
2. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
3. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
La contestazione della recidiva è obbligatoria.
La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III

DISCIPLINA ANTIDOPING

Ai fini della disciplina antidoping si rinvia espressamente alle norme Sportive antidoping.

CAPO IV

LE SANZIONI

ART. 23 - Tipologia delle sanzioni
1. L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità della infrazione commessa.
2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a) Ammonizione
b) Deplorazione
c) Ammenda
d) Squalifica
e) Annullamento dei risultati
f) Sospensione da ogni carica ed incarico
g) Sospensione da ogni attività sportiva
h) Radiazione dai ruoli federali
Per sanzioni inibitive si intendono quelle previste alle lettere d), f), g), h).

ART. 24 - Modalità di applicazione
L'organo di Giustizia competente per l'applicazione delle sanzioni terrà conto:
a) delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione;
b) del comportamento tenuto dall'autore della violazione in occasione del fatto contestato;
c) dei precedenti disciplinari dello stesso;
d) della sua qualifica.

ART. 25 - Ammonizione
L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale per lievi infrazioni.
I richiami e gli avvertimenti dell'Ufficiale di Gara, che non siano formalizzati nel referto di gara, non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Gli atleti (piloti) saranno indicati con il numero di gara e categoria di appartenenza mentre gli altri tesserati saranno individuati con l'annotazione della mansione svolta e, ove possibile, con il numero della tessera federale.

ART. 26 - Deplorazione
La deplorazione consiste in una nota di biasimo scritta, a mezzo di una comunicazione ufficiale, nei confronti di un'Associazione e Società Sportiva o di un dirigente, socio o altro tesserato. La nota stessa deve essere inviata, in ogni caso, all'Associazione e alla Società Sportiva di appartenenza.

ART. 27 - Ammenda
L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad un'Associazione e ad una Società Sportiva o ad un tesserato di pagare alla Federazione una somma di denaro entro i limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.
L'ammenda può essere irrogata anche congiuntamente ad altre sanzioni.
La misura dell'ammenda va da un minimo di Euro 500,00= ad un massimo di Euro 5.000,00=; per le sanzioni aventi un ammontare compreso fra i 500,00= Euro ed il limite massimo sopra indicato può farsi luogo alla commutazione automatica di cui all'art. 11.

ART. 28 - Squalifica
La squalifica consiste nel divieto per atleti (piloti), Tecnici, di svolgere attività sportiva per una o più giornate di gara o per periodi comunque non superiori ai due anni.
La comminazione della squalifica esaurisce l'effetto delle precedenti deplorazioni e ammonizioni.

ART. 29 - Annullamento dei risultati
Consiste nell'annullamento dei risultati conseguiti dall'Associazione e Società Sportiva nelle manifestazioni a cui l'infrazione si riferisce.

ART. 30 - Sospensione da ogni carica ed incarico
La sospensione da ogni carica ed incarico consiste nel divieto rivolto ai Dirigenti di Associazione e Società Sportiva, di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a livello federale sia nell'ambito di un'Associazione e Società Sportiva affiliata, per un periodo di tempo compreso tra un mese e ventiquattro mesi.

ART. 31 - Sospensione da ogni attività sportiva
La sospensione da ogni attività sportiva consiste nella inibizione all'Associazione e alla Società Sportiva o ai suoi tesserati per un periodo di tempo compreso tra un mese e diciotto mesi, oltre quello in corso, di svolgere qualunque attività sportiva ufficiale.

ART. 32 - Radiazione dai ruoli federali
La radiazione dai ruoli federali consiste nella cancellazione dell'Associazione e della Società Sportiva dai ruoli federali e, per i tesserati, nello scioglimento del vincolo federale, con ritiro della tessera ed inibizione al tesseramento.
Tale provvedimento deve essere trasmesso al C.O.N.I. e a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiamo cognizione.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

ART. 33 - Sanzioni a carico delle Associazioni e delle Società Sportive
Alle Associazioni e alle Società Sportive si applicano le sanzioni:
a) deplorazione;
b) ammenda;
c) annullamento dei risultati conseguiti dall'Associazione e dalla Società Sportiva o dai suoi tesserati nelle manifestazioni cui si riferisce l'infrazione;
d) sospensione da ogni attività sportiva;
e) radiazione dai ruoli federali.

ART. 34 - Sanzioni a carico di Dirigenti, soci ed altri tesserati
Ai Dirigenti, soci ed altri tesserati si applicano le seguenti sanzioni:
a) deplorazione;
b) sospensione da ogni carica ed incarico;
c) radiazione dai ruoli federali;
d) ammenda.

ART. 35 - Sanzioni a carico degli atleti (piloti), dei Tecnici, degli Istruttori degli accompagnatori, degli ufficiali di gara e di quei soggetti tesserati che operano a qualunque titolo nell'ambito federale.
Agli atleti (piloti), ai Tecnici, agli Istruttori, agli accompagnatori, agli Ufficiali di Gara e a quei soggetti tesserati che operano a qualunque titolo nell'ambito federale si applicano le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) squalifica;
c) radiazione dai ruoli federali;
d) ammenda

CAPO V

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

ART. 36 – Prescrizione
Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.
La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 83, il diritto di sanzionare si prescrive entro: a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara; b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica; c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 37 – Amnistia
Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.
Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 38 - Indulto
Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile.
Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 39 - Grazia
Competente alla concessione è il Presidente federale, sentito il parere non vincolante del Consiglio Federale.
La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.
Condona in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente federale.

ART. 39 BIS – Disapplicazione dei provvedimenti di clemenza
I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

PARTE SECONDA

IL PROCEDIMENTO SPORTIVO
CAPO I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 40 – Elenco
Gli Organi federali di Giustizia sono:
a) il Giudice Sportivo Nazionale;
b) Il Tribunale federale;
c) la Corte federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 41 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti
Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 3. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente articolo per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
La carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Art. 42 – Attribuzioni
È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 43 - Commissione federale di garanzia
La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura generale dello sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento di Giustizia;
b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 17, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 44 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia
Spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore.

Art. 45 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia
Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è fissato annualmente dal Consiglio Federale.
Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile, salvo in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta.
Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 46 Ufficio del gratuito patrocinio
Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

CAPO III

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 47 – Poteri degli organi di giustizia
Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 2.2 del Codice della Giustizia Sportiva.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 48 – Condanna alle spese per lite temeraria
Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 (cinquecento/00) euro.
Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 49 – Comunicazioni
Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti, in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con *link* accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni, se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 50 – Ricusazione
Gli Organi di Giustizia possono essere ricusati nei seguenti casi:
a) se hanno un interesse personale nella questione sottoposta alla loro cognizione;
b) se hanno vincolo di parentela, anche acquisto o collaterale, con le parti interessate al provvedimento disciplinare;
c) se sussiste inimicizia grave con una o più parti del procedimento disciplinare;
d) se prima di giudicare, abbia manifestato pubblicamente il suo convincimento circa la decisione da adottare;
e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio.
Nei casi sopra specificati gli stessi hanno l'obbligo di astenersi. Hanno, altresì, l'obbligo di astenersi quando sussistono altre gravi ragioni di convenienza.

Art. 51 - Procedura della ricusazione
Competente a giudicare sulla ricusazione del Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, è la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti del Tribunale federale è la Corte federale di appello.
Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Corte federale di appello in funzione propria o di Corte sportiva di appello è il medesimo organo in altra composizione collegiale. La decisione dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
L'istanza di ricusazione, proposta con atto sottoscritto dell'interessato e presentata unitamente ai documenti relativi all'organo giudicante competente, deve indicare a pena di inammissibilità i motivi sui quali si fonda ed i documenti di prova.
L'istanza va proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la domanda deve essere proposta prima del termine dell'udienza; in tale caso è concesso un termine breve per la produzione di documenti relativi alla prova già indicata con l'istanza di ricusazione.
Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato conservano efficacia. Tale provvedimento deve indicare anche il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato.
A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare non si interrompe.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Non è ammessa la ricusazione del Procuratore Federale.

Art. 52 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione
Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve esser redatto verbale.
Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.

CAPO IV

GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 53 Istituzione
Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 54 - Competenza dei Giudici sportivi
Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.

Art. 55 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale
Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni. Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di un componente effettivo, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 56 - Nomina del Giudice Sportivo
Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie: a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; c) avvocati dello Stato, anche a riposo; d) notai; e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine; f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 57 - Nomina della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa
I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.
Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Art. 58- Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo
I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 59 - Istanza degli interessati
L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di dieci giorni dal compimento dell'evento, essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 60 - Fissazione della data di decisione
Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di quindici giorni.
Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 61 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati
I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 62 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale
Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 63 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello
Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V

GIUDICI FEDERALI

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

SEZIONE I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 64 – Istituzione
Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 65 - Competenza dei Giudici federali
Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 66 - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi
I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI

Art. 67 - Avvio del procedimento
I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 68 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento
Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
Una volta concluso, l''accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento. Il primo comma del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 69 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 70 - Ricorso della parte interessata
Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.
Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 71 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.
Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 70, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 72- Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso
Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 73- Misure cautelari
Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti.
Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 78, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone dell'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte federale di appello entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 77 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all' esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall' incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 74 - Intervento del terzo
Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 75 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale
L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 76 - Assunzione delle prove
Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 77 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello
Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.
Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 75 e 76 del presente Regolamento.
Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 78 Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi
Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 73, comma 2.
Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.
Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
Il corso dei termini è sospeso:
a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.
Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 79 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonoma dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.
Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti, essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI

PROCURATORE FEDERALE

SEZIONE I

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 80– Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale
Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale e di due Sostituti procuratori.
Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
I Sostituto Procuratori coadiuvano il Procuratore federale.
Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 81 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale
Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo
Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 82 – Attribuzioni del Procuratore federale
Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono quelle previste dal Regolamento di cui all'art. 12-*ter* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 83 - Azione del Procuratore federale
Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 85.
Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 84 - Astensione
Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 85 - Svolgimento delle indagini
Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.
La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 83, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 86 - Registro dei procedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art. 87- Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione
I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 88 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria
Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Regolamento di Giustizia e al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 89 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI
Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 90 – Rapporti con la Procura generale dello sport
Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.
La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII

ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 91 – Revisione e revocazione
Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 92 - Esecutorietà delle decisioni
Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di giustizia sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.
La presentazione di una impugnativa non sospende l'immediata esecutività della decisione.
Il Collegio giudicante di secondo grado, peraltro, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre su istanza di parte la sospensione della esecuzione.
La sospensione dell'esecuzione deve essere richiesta espressamente dal ricorrente che impugna la decisione di primo grado, con pagamento di ulteriore contributo, rispetto a quello di giustizia, nella misura stabilita dal Consiglio Federale con propria delibera.

ART. 93 - Giudizio Arbitrale
I tesserati con la loro richiesta di tesseramento si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie insorte tra tesserato e Società, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., di natura esclusivamente patrimoniale tra loro insorte, connesse ai rapporti e alla attività associativa sportiva espletata nell'ambito della FIM, che esulino comunque dalla normale competenza degli Organi di Giustizia federale.
Il procedimento arbitrale è instaurato su istanza scritta e motivata dalla parte, da effettuarsi mediante lettera indirizzata alla controparte comunicando nel contempo il nominativo del componente del Collegio Arbitrale di propria spettanza.
La comunicazione deve determinare:

a) l'oggetto della controversia;
b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
c) le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale;
d) le generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
e) l'indicazione di uno o più nomi per l'incarico di Presidente e altrettanto dovrà fare la controparte in occasione dell'atto di nomina del proprio arbitro.

La parte alla quale è rivolto l'invito, nei venti giorni successivi dovrà notificare a mezzo raccomandata alla parte proponente le generalità dell'arbitro da essa nominato (con accettazione contestuale dell'arbitro designato) e potrà integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni. In mancanza di tale nomina, decorso il termine di venti giorni prima indicato, il Presidente della Corte d'Appello provvederà su istanza della parte interessata.
Il Presidente del Collegio verrà nominato dagli arbitri e scelto tra i nominativi indicati dalle parti nel corso di apposita riunione che, comunque, dovrà tenersi entro il termine di massimo 20 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina dell'arbitro della controparte.
Il Presidente della Corte d'Appello provvederà, in caso di disaccordo, alla nomina del Presidente del Collegio.
Le funzioni del Segretario saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente del Collegio.
Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega.
Le parti possono essere sentite se ne faranno espressa richiesta e possono altresì chiedere l'ammissione di eventuali prove testimoniali.
Il Collegio dovrà decidere la controversia compiendo tutti gli atti di istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 90 giorni dall'ultima accettazione dell'atto di nomina.
Il lodo è deliberato a semplice maggioranza e dovrà contenere:

f) l'indicazione delle parti;
g) l'esposizione sommaria dei motivi;
h) il dispositivo;
i) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
j) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è apposta.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante ne sono le parti e più un originale per la Segreteria FIM e ne danno comunicazione entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, mediante consegna di un originale anche mediante spedizione in plico raccomandato.
La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi dalla data di comunicazione del lodo. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.
La Segreteria Federale trascorsi 30 giorni dal deposito del lodo senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzione, informa del fatto il Procuratore Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare che alla fine del procedimento potrebbe comportare, da parte dell'Organo di Giustizia, l'irrogazione di una sanzione che deve essere adeguata alla gravità della violazione.
I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva non possono far parte del Collegio Arbitrale.
Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 94 – Entrata in vigore – Disposizioni transitorie
Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione del presente Regolamento il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
Fino all'entrata in vigore del Regolamento di Giustizia, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
Le disposizioni di cui all'art. 41, commi 1 e 3, e all'art. 43, comma 1, si applicano altresì ai componenti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i quali dovranno rendere entro 30 giorni le conseguenti dichiarazioni, anche in relazione alle eventuali sopravvenute incompatibilità."
Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.